

Vecchio testo

Art. 8 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce, anche fuori dalla sede del Comitato, su convocazione del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio, e comunque ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno un decimo degli Aderenti.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata (Pec), telefax ovvero altri mezzi idonei a provare il ricevimento da parte del destinatario, spedita agli Aderenti con almeno otto giorni di anticipo. Nella lettera di convocazione debbono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data, e l'ora dell'adunanza dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice civile.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita se sono presenti o rappresentati almeno la metà degli Aderenti. Per la delibera di scioglimento del Gruppo l'Assemblea delibera con il voto favorevole del 50% (cinquanta per cento) più uno degli Aderenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo ovvero, in sua assenza o impedimento, dalla persona scelta dai presenti, assistito da un Segretario, anch'esso scelto dai presenti. Tutti i partecipanti all'Assemblea sono tenuti a firmare il foglio delle presenze, in alternativa, il Presidente può disporre che firmino in calce il verbale.

~~Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria può essere redatto da un notaio, ovvero, nel caso di Assemblea tenuta in sedi distinte collegate in via telematica o di altri casi che impediscano lo svolgimento dell'Assemblea nei modi tradizionali, tale verbale è redatto da un terzo non Aderente, scelto dai presenti e, successivamente, può essere depositato presso un notaio ai fini delle formalità conseguenti.~~

Nuovo testo

Art. 8 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce, anche fuori dalla sede del Comitato, su convocazione del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio, e comunque ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno un decimo degli Aderenti.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata (Pec), telefax ovvero altri mezzi idonei a provare il ricevimento da parte del destinatario, spedita agli Aderenti con almeno otto giorni di anticipo. Nella lettera di convocazione debbono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data, e l'ora dell'adunanza dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria può tenersi in prima o seconda convocazione.

L'Assemblea Straordinaria può tenersi in prima, seconda o terza convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli aderenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti o rappresentati almeno la metà degli Aderenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, se convocata con apposito avviso che deve indicare che l'Assemblea in prima convocazione non è stata validamente costituita, se sono presenti o rappresentati almeno il 30% (trenta per cento) degli Aderenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in terza convocazione, se convocata con apposito avviso che deve indicare che l'Assemblea convocata in prima e seconda convocazione non è stata validamente costituita, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Per la delibera di scioglimento del Gruppo l'Assemblea delibera con il voto favorevole del 50% (cinquanta per cento) più uno degli Aderenti.

È previsto il voto a mezzo consultazione scritta.

Il Consiglio di amministrazione può richiedere la votazione di specifici argomenti di competenza sia dell'Assemblea Ordinaria che di quella Straordinaria con le maggioranze previste per tali assemblee in prima convocazione.

In questo caso la delibera va posta in votazione previa comunicazione via posta certificata a tutti gli aderenti, almeno 15 giorni prima del termine ultimo fissato per la votazione.

Il voto viene espresso mediante invio o risposta alla delibera posta in votazione con posta certificata.

L'Assemblea si ritiene validamente costituita in caso di voti pervenuti via posta certificata da almeno il 50 per cento più uno degli aderenti.

Qualora il voto venga espresso per mezzo di consultazione scritta il verbale verrà redatto dal Presidente e dal Segretario che dovranno allegare allo stesso tutta la documentazione inviata e pervenuta via posta elettronica.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo ovvero, in sua assenza o impedimento, dalla persona scelta dai presenti, assistito da un Segretario, anch'esso scelto dai presenti. Tutti i partecipanti all'Assemblea sono tenuti a firmare il foglio delle presenze, in alternativa, il Presidente può disporre che firmino in calce il verbale.

